



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



Allegato alla Delib.G.R. n. 14/40 del 18.4.2014

**INTESA QUADRO
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, NELLA REGIONE SARDEGNA,
DEL
PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI SINDACI ED IL
RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI DELL'ANNO 2014**

La Regione Autonoma della Sardegna

Le Prefetture di:

Cagliari

Sassari

Nuoro

Oristano

VISTI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 18 marzo 2011, n. 10;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo per il giorno 25 maggio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/19 in data 28 marzo 2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 41 del 28 marzo 2014, con il quale è stata fissata, per il giorno 25 maggio 2014, la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi per l'anno 2014;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RILEVATO che, con il medesimo decreto del 28 marzo 2014, è stato fissato per il giorno 8 giugno 2014 la data per l'eventuale turno di ballottaggio;

CONSIDERATE le competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali;

ATTESO che la Regione Sardegna ha predisposto gli opportuni strumenti di natura giuridico-amministrativa ed economico-contabile definendo le necessarie coperture finanziarie per gestire autonomamente sotto il profilo finanziario i procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di governo dei propri Enti territoriali;

CONSIDERATO tuttavia, che la Regione Sardegna attualmente non dispone dell'applicativo informatico preposto all'acquisizione ed elaborazione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi trasmessi dai Comuni coinvolti nella consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, appare opportuno avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture in materia di organizzazione e gestione di alcune delicate fasi di detto procedimento, allo scopo di assicurarne la massima regolarità e celerità;

VISTA la nota del 1° aprile 2014 del il Direttore generale della Presidenza della Regione Sardegna inviata al Ministero dell'Interno con cui si chiede, come già avvenuto in occasione di precedenti tornate elettorali, la fattiva collaborazione degli Uffici centrali e periferici, previa sottoscrizione di una apposita intesa;

VISTA la nota n. 0001637 in data 3 aprile 2014, con cui il Ministero dell'Interno, nell'assicurare la massima collaborazione ha incaricato il Prefetto di Cagliari, in raccordo con gli altri Prefetti dell'Isola, di concordare con la Regione Sardegna il testo di una intesa da stipulare per disciplinare i contenuti delle attività di supporto tecnico ed amministrativo da prestare nell'occasione;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad un'intesa tra i Prefetti ed il Presidente della Regione per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le medesime Prefetture e la Regione Sardegna nonché per la gestione del procedimento elettorale relativo alle prossime elezioni amministrative;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA

Art. 1

(Adempimenti del procedimento elettorale – Ripartizione dei compiti)

1. Le Prefetture della Sardegna cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) convocazione dei comizi elettorali e istruzioni ai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali;
- b) consulenza tecnico-giuridica ai Comuni in materia elettorale, la predisposizione e l'invio di direttive e circolari ai Comuni, compresa la circolare inerente la ripartizione degli oneri derivanti dalla consultazione elettorale medesima, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione della legislazione regionale e previa eventuale integrazione delle richiamate direttive e circolari come previsto nella successiva lettera a) del comma 2;
- c) rapporti con gli Uffici giudiziari;
- d) rapporti con le Commissioni elettorali circondariali;
- e) distribuzione ai Comuni del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi (matite copiative, timbri di sezione in confezione sigillata, etc.);
- f) adempimenti concernenti la stampa, il confezionamento e il recapito ai Comuni delle schede di votazione;
- g) in caso di ballottaggio i mezzi di trasporto necessari per la distribuzione dei materiali di cui al punto e) ed f) sono forniti dalla Regione;
- h) acquisizione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la successiva diffusione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



2. La Regione Sardegna curerà le operazioni ed attività di seguito elencate:

- a) eventuale rielaborazione, per adeguarle alla legislazione regionale di settore, delle pubblicazioni e delle direttive del Ministero dell'Interno, previa congiunta analisi effettuata con le Prefetture;
- b) nel contesto del procedimento preparatorio per il regolare svolgimento della tornata elettorale, adempimenti connessi all'acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni nei seggi elettorali nonché alla fornitura dei servizi e delle dotazioni per i seggi elettorali stessi;
- c) individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati della stampa delle schede e del materiale elettorale;
- d) fornitura ai Comuni di materiali di vario genere indispensabili al procedimento;
- e) predisposizione e diramazione ai Comuni delle istruzioni relative alle spese elettorali in capo alla Regione anticipate dai Comuni medesimi;
- f) in caso di ballottaggio individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati dei servizi di trasporto e facchinaggio dei materiali elettorali.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 2, la Regione farà riferimento alla serie completa di istruzioni, pubblicazioni, modulistica e circolari predisposte dal Ministero dell'Interno per le elezioni comunali, provvedendo ad adottare le relative modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in ragione delle specifiche previsioni contenute nelle leggi regionali di settore. Le suddette modifiche ed integrazioni saranno comunicate dalla Regione alle Prefetture per la predisposizione di direttive e circolari.

Art. 2

(Spese del procedimento elettorale)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le ulteriori spese elettorali per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni amministrative 2014, comprese quelle di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136 sono a carico della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



2. Rimangono escluse solo quelle relative agli adempimenti di cui all'art. 1, primo comma, lett. e) limitatamente alla fornitura del materiale già in possesso delle Prefetture.
3. In riferimento alle attività di distribuzione e consegna ai Comuni dei materiali di cui ai punti e) ed f) del comma 1, art. 1, realizzate contestualmente per l'organizzazione delle elezioni europee, la Regione pagherà e/o rimborserà l'eventuale quota delle spese riferite alle sezioni elettorali interessate.
4. In caso di ballottaggio le spese di cui al punto 3) sono a totale carico della Regione.
5. Per quanto concerne, in particolare, la collaborazione che sarà resa dal personale delle Prefetture, in riferimento all'organizzazione tecnico-organizzativa per i 19 comuni della Sardegna, la Regione provvederà al pagamento delle seguenti spese:
 - a) retribuzione dell'attività resa dai dirigenti della carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati in conformità a quanto indicato da apposite disposizioni ministeriali;
 - b) retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale civile appartenente al "Comparto-Ministeri", il cui trattamento giuridico è disciplinato dal C.C.N.L. nel rispetto della vigente normativa in materia;
 - c) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, nonché di eventuali ispezioni effettuate nei Comuni interessati alla tornata elettorale.
6. Alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma, la Regione provvederà previo invio, da parte delle Prefetture, dei rispettivi prospetti di liquidazione, corredati di tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l'indicazione del pagamento a favore del personale interessato, secondo le modalità operative che saranno concordate con le stesse Prefetture.

Art. 3

(Istituzione di un organismo di raccordo)

1. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Sardegna e delle Prefetture, designati, di volta in volta, in relazione alle necessità emergenti, con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



2. Resta inteso che qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto della presente intesa, nonché ogni problema interpretativo della stessa, saranno esaminati e risolti dalle parti in ossequio al principio della leale collaborazione tra Stato e Regione, nell'intento di assicurare l'ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

Cagliari, lì

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per le Prefetture